

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente i detentori di cani

in applicazione dell'art. 107 LOC, a tutela delle persone e delle cose,

o r d i n a

Art. 1

È assolutamente proibito lasciar vagare i cani, incustoditi su tutto il territorio comunale, in particolare sulle pubbliche vie, piazze, sentieri e alpi.

I cani, di qualsiasi razza, devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.

Art. 2

I detentori di cani devono immediatamente intervenire quietando o ritirando il proprio cane in locale chiuso, affinché non arrechi disturbo a terzi. In particolare i cani non devono disturbare la quiete notturna.

Art. 3

Il collare deve essere sempre munito della regolamentare targhetta di controllo.

I detentori residenti nel Comune sono obbligati ad annunciare immediatamente alla Cancelleria comunale ogni mutazione (arrivo o partenza / nascita o decesso).

Art. 4

Le persone che accompagnano i cani sono tenute a raccogliere immediatamente, con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dall'animale su suolo pubblico e privato.

Art. 5

I cani non custoditi saranno presi e consegnati al canile della Società protezione degli animali. La riconsegna al proprietario avverrà previo pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento, impregiudicate le disposizione di cui all'art. 6.

Se la riconsegna non sarà richiesta entro un periodo di 10 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.

Art. 6

I contravventori sono puniti con una multa fino a fr. 1000.--.

Art. 7

Restano riservate le disposizioni del CO e le disposizioni cantonali sulla caccia.

Art. 8

Trascorso il periodo di pubblicazione la presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

D. Orelli

I. Leonardi